



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 maggio 2014  
(OR. en)**

**9338/14  
ADD 1**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0221 (COD)**

---

---

**CODEC 1189  
ENT 115  
CONSOM 110**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione ( <b>prima lettura</b> ) - Adozione dell'atto legislativo ( <b>AL + D</b> ) = Dichiarazione

---

**Dichiarazione della Commissione europea**

La Commissione deplora l'adozione dell'articolo [44, paragrafo 5, e del corrispondente considerando 54] relativi al comitato, che potrebbero creare confusione e incertezza giuridica. Il ruolo dei comitati che garantiscono il controllo, da parte degli Stati membri, dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, è definito unicamente dal regolamento (UE) n. 182/2011, adottato sulla base dell'articolo 291, terzo comma, del TFUE. Pertanto nessun altro atto legislativo di diritto derivato dovrebbe modificare o precisare ulteriormente questo ruolo. I regolamenti interni dei comitati, in particolare, sono adottati dagli stessi sulla base del regolamento (UE) n. 182/2011. Essi devono essere applicati quando i comitati esercitano le funzioni definite in tale regolamento. Qualsiasi riferimento al regolamento interno al di fuori di questo contesto è superfluo, inopportuno e rischia inoltre di complicare il funzionamento dei comitati.

Per quanto riguarda il considerando 55, e la possibilità di invitare il Parlamento europeo alle riunioni dei gruppi di esperti, la Commissione procederà secondo la sua prassi, conformemente al punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea. Tale accordo esclude esplicitamente le riunioni dei comitati composti in base alla comitatologia. Per quanto riguarda il riferimento alle infrazioni figurante nel medesimo considerando, la Commissione lo ritiene fuorviante, dato che i procedimenti d'infrazione sono discussi con gli Stati membri nel contesto delle procedure indicate all'articolo 258 del TFUE.

---